

L'INDAGINE NEL SETTORE DELLE ASSICURAZIONI

Specifica attenzione la Commissione ha riservato al fenomeno di acquisizione forzosa dei beni ebraici nel settore delle assicurazioni, tenuto anche conto del notevole risalto che a questo particolare aspetto della questione è stato spesso accordato dall'opinione pubblica internazionale.

Di tale attenzione costituisce segno tangibile la composizione stessa della Commissione, che ha visto fin dall'origine la presenza al suo interno di un qualificato esponente dell'Associazione nazionale fra le imprese assicuratrici, in rappresentanza dell'intero mercato assicurativo italiano.

Ai fini dell'indagine nello specifico settore di cui trattasi, si è reso preliminarmente necessario definire, precisandolo ulteriormente rispetto a quello generale di riferimento, l'ambito temporale e spaziale da prendere in considerazione.

I diritti derivanti da un contratto di assicurazione rivestono infatti, sul piano giuridico, natura di diritti di credito, con la conseguenza che essi hanno potuto risultare interessati dalla legislazione anti-ebraica solo a far tempo dal 10 gennaio 1944 – data di entrata in vigore del dlgs 4 gennaio 1944, n. 2 “Nuove disposizioni concernenti i beni posseduti dai cittadini di razza ebraica” – e limitatamente alla porzione di territorio nazionale controllata dalla Repubblica sociale italiana.

Come è noto, infatti, solo il citato decreto legislativo, all'art. 1, lett. c), ha per la prima volta preso in considerazione – inasprendo il quadro della risalente legislazione persecutoria – anche i diritti di credito dei cittadini italiani di “razza ebraica” e soggetti assimilati, prescrivendo la denuncia scritta di tali diritti al capo della provincia competente per territorio da parte dei debitori (art. 2) e vietandone il pagamento in qualsiasi forma (art. 5), in attesa del relativo provvedimento di confisca (artt. 7 e 8) e del successivo loro versamento nelle casse dello Stato (art. 14).

Si deve pertanto escludere che, prima di tale circoscritto periodo di tempo (gennaio 1944 – aprile 1945), i diritti di credito vantati in Italia da assicurati ebrei possano aver formato oggetto di provvedimenti ablatori di qualsiasi genere.

Ciò non significa, naturalmente, che la legislazione persecutoria fascista e il tragico fenomeno delle deportazioni non abbiano potuto provocare grave pregiudizio agli assicurati ebrei in via di fatto e indirettamente – anche prima, allora, del gennaio 1944 – determinando difficoltà, impedimenti e talvolta l'impossibilità materiale di far valere le proprie ragioni, fino al punto di far perdere la stessa memoria, tra i superstiti dell'Olocausto o tra i loro discendenti, dell'esistenza di coperture assicurative in loro favore.

Al riguardo occorre ricordare, peraltro, che il contratto di assicurazione è un contratto aleatorio, nel senso che l'assicuratore, di regola, è tenuto ad eseguire la sua prestazione solo se e quando il rischio dedotto in garanzia abbia eventualmente a verificarsi.

Solo con riferimento a una parte dei prodotti assicurativi sulla vita (assicurazioni non di puro rischio: caso morte a vita intera; caso vita con controassicurazione; miste) può convenirsi che il rilevato carattere aleatorio del contratto non è assoluto ma relativo, nel senso che incerto è solo “quando” l'assicuratore effettuerà la prestazione dovuta, fermo restando che una prestazione comunque vi sarà.

Queste forme di assicurazione sulla vita non di puro rischio consentono al contraente che interrompa il regolare pagamento dei premi di restare assicurato per una somma proporzionalmente ridotta rispetto a quella originariamente pattuita (c.d. valore di riduzione) – che l'assicuratore pagherà al verificarsi del rischio dedotto in garanzia: morte in corso di contratto o permanenza in vita alla scadenza prevista – ovvero di esercitare il c.d. diritto di riscatto: vale a dire di chiedere immediatamente (e dunque anticipatamente) la corresponsione del valore di riduzione, previa applicazione (proprio perché di anticipazione si tratta) di un predeterminato tasso di sconto.

In questi particolari contratti di assicurazione sulla vita, pertanto, è per così dire incorporato un preciso e attuale valore economico (il diritto di credito del contraente/beneficiario per un importo pari al valore di riscatto maturato), teoricamente suscettibile, come tale, di appropriazione a prescindere dal verificarsi del rischio dedotto in garanzia.

Alla luce di quanto sopra precisato, la Commissione ha orientato la propria indagine nel modo seguente:

a) per quanto concerne le assicurazioni contro i danni, il cui carattere aleatorio è sempre assoluto,

alla ricerca di eventuali provvedimenti di confisca da parte della Repubblica sociale italiana dei diritti di credito degli assicurati ebrei sorti a seguito del verificarsi dei rischi garantiti;

b) per quanto concerne le assicurazioni sulla vita, il cui carattere aleatorio può essere, come si è visto, solo relativo:

– da un lato, alla ricerca di eventuali provvedimenti di confisca da parte della Repubblica sociale italiana dei diritti di credito degli assicurati ebrei sorti sia a seguito del verificarsi dei rischi garantiti, sia a seguito del semplice maturare dei valori di riscatto;

– dall'altro lato, alla ricerca dell'esistenza di rapporti assicurativi non colpiti da provvedimenti di confisca da parte della Repubblica sociale italiana, ma rimasti "senza seguito" negli anni del dopoguerra, nel senso che gli assicurati ebrei non hanno mai più avanzato richieste di pagamento agli assicuratori. I rapporti in questione, qualora se ne potesse accertare l'esistenza, incorporerebbero infatti, come detto, un preciso valore economico e si potrebbe supporre ragionevolmente che gli assicurati ebrei non hanno più potuto esercitare i diritti da essi derivanti per ragioni connesse in qualche modo alla tragica vicenda della persecuzione nazi-fascista.

A tal fine la Commissione – con la piena collaborazione dell'Associazione nazionale fra le imprese assicuratrici – ha curato la redazione di un apposito Questionario, che è stato successivamente inviato a tutte le imprese di assicurazione al presente operanti in Italia.

Le imprese concretamente interessate dalla ricerca sono state individuate in quelle in attività – segnatamente nel settore delle assicurazioni sulla vita – nel periodo di vigenza della legislazione anti-ebraica (1938-1945) o che, in epoca successiva, sono state interessate, attivamente o passivamente, da operazioni di fusione, concentrazione o trasferimento del portafoglio con imprese operanti nel ricordato periodo 1938-1945. Alle imprese destinatarie del Questionario è stato chiesto in primo luogo se fossero in possesso di documentazione relativa a provvedimenti di confisca di crediti certi, liquidi ed esigibili derivanti da contratti di assicurazione sulla vita o contro i danni di cui fossero stati titolari soggetti qualificati, al tempo, di "razza ebraica".

Alle sole imprese di assicurazione sulla vita è stato poi chiesto se fossero in possesso di evidenze da cui risultasse che, relativamente a contratti in corso nel periodo 1938-1945 e intestati a soggetti qualificati, allora, di "razza ebraica", le imprese stesse non avevano dovuto effettuare nel corso del tempo alcuna prestazione (c.d. rapporti senza seguito).

Per facilitare il complesso lavoro delle imprese destinatarie del Questionario, l'ANIA ha posto a disposizione, su apposito supporto magnetico, l'elenco degli ebrei deportati dall'Italia, tratto dal volume di L. Picciotto-Fargion, *Il libro della memoria (Gli ebrei deportati dall'Italia 1943-1945)*, Milano, 1991.

L'ANIA si è, inoltre, tenuta a disposizione delle imprese interessate dalla ricerca per tutti i chiarimenti del caso.

Il Questionario è stato inviato a tutte le compagnie operanti in Italia nel 1999, e cioè a 246 imprese. Hanno risposto al Questionario 115 compagnie che, in termini di percentuale dei premi riscossi nell'anno di riferimento 1999, rappresentano l'85% circa del mercato.

Delle 131 compagnie che non hanno risposto, 121 non erano comunque operanti negli anni 1938-1945 considerati dal Questionario.

Delle 10 compagnie che non hanno risposto e che erano, invece, operanti negli anni 1938-1945, nessuna esercitava nel 1939 le assicurazioni sulla vita. Quanto alle assicurazioni contro i danni, queste 10 compagnie, in termini di percentuale dei premi riscossi nel 1939, rappresentavano circa il 3% del mercato.

Per verificare l'attendibilità della ricerca in allora, sono state individuate le prime 14 compagnie del mercato assicurativo nel 1939, desumendole dai dati ufficiali del Ministero delle corporazioni, Divisione assicurazioni. Il 1939 rappresenta, infatti, l'ultimo anno per il quale sia possibile ricostruire la quota di mercato detenuta da ogni singola impresa: dal 1940 e fino al 1946 si dispone soltanto di dati aggregati – e, pertanto, non significativi ai fini di cui trattasi – dell'intero mercato vita e di quello danni.

Le 14 compagnie considerate, in termini di percentuale dei premi riscossi nel 1939, rappresentavano il 94% del mercato vita e il 58% di quello danni.

Tutte le 14 compagnie considerate – sia pure, in taluni casi, con denominazione sociale nel frattempo mutata – hanno risposto al Questionario della Commissione.

Sul piano dell'attendibilità, la ricerca promossa dalla Commissione ha, dunque, coinvolto la quasi totalità delle imprese operanti – segnatamente nel settore delle assicurazioni sulla vita, che qui più interessata – nel periodo di vigenza della legislazione antiebraica.

Nel merito, i risultati della ricerca sono stati, peraltro, assai modesti.

Al riguardo occorre tener presente, infatti, che in base alla normativa vigente in Italia e risalente nel tempo (cfr., in generale, gli artt. 2214 e 2220 del codice civile e, con specifico riferimento alle imprese di assicurazione, gli artt. 22, 49 e 72 rd 4 gennaio 1925, n. 63 “Regolamento per l'esecuzione del rdl 29 aprile 1923, n. 966, concernente l'esercizio delle assicurazioni private”), le compagnie sono tenute a conservare presso di loro la prescritta documentazione relativa ai contratti per un periodo di tempo non inferiore a dieci anni dalla data dell'ultima registrazione.

Di conseguenza, nella stragrande maggioranza dei casi, una volta decorso il termine previsto dalla legge, la documentazione di cui trattasi è stata mandata al macero.

Solo 6 compagnie hanno evidenziato nelle risposte al Questionario situazioni – o anche solo aspetti particolari o sfumature – di altro tipo e potenzialmente di qualche interesse per i lavori della Commissione.

Si tratta delle seguenti imprese: Alleanza assicurazioni; Assicurazioni generali; Axa Assicurazioni; INA, Istituto nazionale delle assicurazioni; GAN Assicurazioni (all'epoca Rappresentanza italiana della Compagnia di assicurazione francese “Phenix”); RAS, Riunione adriatica di sicurtà.

Queste imprese sono state invitate dalla Commissione a partecipare a un'audizione orale, che si è tenuta in Roma il 1° febbraio 2000.

L'audizione ha consentito di approfondire, in un clima di assoluta collaborazione, le diverse posizioni, la maggior parte delle quali ha evidenziato, peraltro, un ben modesto spessore.

Il rappresentante di GAN Assicurazioni, dopo aver ribadito che la Società non dispone più di alcuna documentazione risalente al periodo di tempo preso in considerazione dalla Commissione (la polizza più antica di cui è traccia nei suoi archivi è del 1951), ha fatto presente che nel 1998 è pervenuta, tramite un avvocato di Tel-Aviv, una richiesta del tutto generica su un contratto di assicurazione sulla vita che un ebreo nato e morto in Polonia, vittima dell'Olocausto, avrebbe stipulato con la Rappresentanza in Italia della Società “Phenix”.

Il rappresentante di Axa Assicurazioni ha riferito della sopravvivenza casuale e residuale presso la Società di materiale concernente contratti di assicurazione sulla vita in corso nel periodo 1938-1945 e rimasti “senza seguito”.

Il materiale in questione è disomogeneo e lacunoso: dal suo esame non sono risultati, comunque, nominativi di soggetti qualificati, al tempo, di “razza ebraica”.

Il rappresentante di Alleanza assicurazioni ha ricordato anzitutto che nel periodo considerato la Società si trovava in una fase di ristrutturazione e, quindi, di bassa produzione.

A quel tempo la Società operava, comunque, quasi esclusivamente nel settore delle “polizze popolari”, prodotti molto “standardizzati”, senza visita medica, a taglio e durata fissi e con premi mensili costanti di modesto ammontare.

Ciò posto, il rappresentante di Alleanza ha riferito della sopravvivenza fortuita di un certo numero di scatoloni contenenti materiale contrattuale di varia natura relativo anche al periodo 1938-1945. Illustrata più nel dettaglio la natura di questo materiale, il rappresentante della Società ha sottolineato, comunque, la mancanza in esso di indicazioni – tecniche o amministrative – idonee a ricostruire le vicende concrete dei rapporti contrattuali.

Il rappresentante dell'INA ha ricordato in primo luogo come, su richiesta della Commissione, l'Istituto nazionale delle assicurazioni abbia consentito di buon grado la consultazione del proprio archivio storico da parte di personale a ciò designato. La Commissione era allora alla ricerca di conferme circa alcune posizioni assicurative di ebrei italiani la cui esistenza era stata incidentalmente appresa da altra fonte nel corso dei lavori di indagine: tale ricerca, peraltro, incentrata sui nominativi degli interessati, ha dato esito negativo, in quanto l'archivio dell'INA è organizzato in base ai numeri delle polizze.

Solo quando la Commissione è stata in grado di fornire i numeri dei contratti, l'INA ha potuto verificarne la sorte, accertando che quattro di essi erano stati liquidati e uno no.

Il rappresentante dell'INA, nel confermare l'assenza ormai di documentazione utile presso l'Istituto, ha riferito peraltro che, esaminando la lista dei nominativi degli ebrei italiani ora fornita

dall'ANIA, l'Istituto ha riscontrato la presenza di due nominativi, già assicurati INA, le cui polizze vennero liquidate nel 1998, dietro richiesta dei beneficiari, rivalutando equamente le prestazioni. L'INA, infatti, dichiara che è sua prassi, pur in assenza di propria documentazione d'archivio, procedere egualmente alla liquidazione dei contratti intestati alle vittime dell'Olocausto, sulla sola base dei documenti che i beneficiari risultino in grado di produrre.

Più complessa e meritevole di attenzione è risultata la situazione delle Assicurazioni generali e della RAS, Riunione adriatica di sicurtà, per via della maggior consistenza del materiale esistente presso gli archivi di queste Società, anche se trattasi pur sempre di documentazione tutt'altro che organica e completa.

I rappresentanti delle Generali hanno ricordato che la Società, allo scopo di determinare quali fossero le polizze di assicurati di religione ebraica rimaste non liquidate, ha assunto su supporto magnetico i dati relativi a tutte le polizze rimaste "senza seguito" dal 1942 al 1966, così come risultano dai registri scadenze e denunce sinistri. Questi dati sono stati poi confrontati con quelli, pure assunti su supporto magnetico, di circa 12 mila nominativi del *Libro della memoria* e con gli elenchi nominativi che figurano nella Gazzetta ufficiale del 22 maggio 1968 (indennizzi a cittadini italiani a seguito della legge 6 febbraio 1963, n. 404) nonché con l'elenco delle confische a carico di cittadini ebrei gentilmente fornito dalla Presidenza del Consiglio dei ministri.

Questo lavoro ha permesso di definire la lista degli assicurati di religione ebraica delle Assicurazioni generali, le cui polizze risultano non liquidate: si tratta di una sessantina di contratti su circa 25.000 analizzati. Un terzo circa di essi riguarda ebrei morti durante la deportazione e costituisce il risultato di confronti basati sull'identità dei dati anagrafici (nome, cognome, data di nascita). Un altro terzo circa riguarda ebrei morti durante la deportazione e rappresenta il risultato di uno specifico studio di compatibilità basato sulla coincidenza dei soli nomi e cognomi. Un altro terzo circa, infine, concerne ebrei espulsi, emigrati o dispersi ed è stato identificato in base ad annotazioni apposte all'epoca sulle polizze in applicazione della normativa persecutoria.

In questo lavoro le Generali hanno ricevuto la collaborazione del Centro di documentazione ebraica contemporanea di Milano.

Con l'Unione delle comunità ebraiche le Generali sono rimaste in stretto rapporto e al presente sono in corso colloqui per arrivare alla definizione della situazione italiana. Per quanto concerne la rivalutazione dei crediti, le Generali dichiarano di tener conto dei criteri approvati al riguardo dalla *International Commission on Holocaust Era Insurance Claims* (ICHEIC).

La Società non dispone, invece, di una documentazione specifica sugli effetti del dlgs del 4 gennaio 1944, n. 2, in tema di confisca dei diritti di credito: se ne ha solo qualche sporadica notizia, per pochi casi in relazione ad assicurazioni sulla vita, per i quali è rimasta talvolta copia di scambi di corrispondenza con le agenzie in vista di un provvedimento di confisca che poi non è intervenuto.

I rappresentanti della RAS hanno illustrato le indagini effettuate dalla Società sulle proprie sopravvivenze di archivio, sotto il controllo di una Società di revisione indipendente (Reconta Ernst & Young).

In un primo tempo sono stati confrontati i dati dell'archivio anagrafico con l'elenco delle vittime italiane dell'Olocausto, tratto dal più volte ricordato *Libro della memoria*; successivamente le risultanze così ottenute sono state incrociate con l'elenco delle polizze rimaste "senza seguito", elenco che include anche contratti di assicurazione sulla vita stipulati nel periodo 1921-1943.

È stata evidenziata, sulla base dell'identità dei dati anagrafici (nome, cognome, data di nascita), l'esistenza di una sola polizza con contraente di religione ebraica rimasta non pagata, per la quale la RAS ha provveduto ad offrire il valore attuale del 100% del capitale assicurato, calcolato utilizzando i criteri di rivalutazione approvati dalla *International Commission on Holocaust Era Insurance Claims* (ICHEIC).

Tale offerta è ora all'attenzione di un legale indicato dalla Comunità ebraica di Milano, beneficiaria attuale del contratto.

La RAS non dispone, invece, di documentazione sugli effetti del dlgs del 4 gennaio 1944, n. 2, in tema di confisca dei diritti di credito.

Il dato di fondo che emerge dall'indagine svolta è dunque quello della pressoché totale – anche se fisiologica e prevedibile – scomparsa della documentazione contrattuale di pertinenza delle imprese.

Tenuto conto di ciò, risulta assai problematico tentare una qualche valutazione, sia pure meramente indicativa, circa la rilevanza assunta in Italia dal fenomeno di espropriazione forzosa degli ebrei nello specifico settore delle assicurazioni. E ad analoga conclusione deve pervenirsi per quanto riguarda i danni agli stessi ebrei indirettamente cagionati, prima, attraverso gli impedimenti di fatto frapposti all'esercizio dei loro diritti e, poi, attraverso la perdita della stessa memoria dell'esistenza delle polizze da parte dei sopravvissuti e dei loro eredi.

Per quanto concerne, in particolare, le confische dei diritti di credito degli ebrei derivanti da contratti di assicurazione – fenomeno che, come si è visto, deve essere considerato soprattutto con riferimento ai valori di riscatto delle assicurazioni sulla vita – quel che è certo è che esse hanno potuto verificarsi in un lasso di tempo ristretto (gennaio 1944 - aprile 1945) e su un territorio limitato (quello della Repubblica sociale italiana).

Di più è difficile dire con certezza, anche se diversi documenti rinvenuti nel corso delle ricerche attestano in modo eloquente le difficoltà d'ordine giuridico e le vischiosità di carattere pratico fraposte da imprese di assicurazione alla pretesa delle Autorità di Salò di esercitare esse stesse, direttamente e in luogo dei contraenti ebrei, il diritto di riscatto sulle polizze vita.

In proposito la Federazione fascista delle imprese assicuratrici, con circolare 17 aprile 1944, n. 24442/37, aveva impartito alle imprese le seguenti istruzioni:

“Le imprese debbono denunciare ai sensi e per gli effetti di cui al dl 4 gennaio 1944–XXII, n. 2, le polizze assicurazione-vita per le quali sia maturato il diritto al riscatto sempre quando sia possibile stabilire che il contraente ed il beneficiario sono di razza ebraica.

In ogni caso peraltro le imprese assicuratrici sono tenute alla denuncia, nei termini prescritti dall'art. 2 del dl 4 gennaio 1944–XXII, delle somme che, a seguito di esercitato riscatto di polizze assicurazione vita, debbono essere pagate a persona di razza ebraica. Le somme stesse rimarranno vincolate in attesa del decreto di confisca”.

La Federazione distingueva, quindi, fra polizze vita per le quali era maturato, ma non era stato di fatto esercitato il diritto di riscatto da parte del contraente e polizze vita per le quali tale diritto era stato, invece, concretamente esercitato.

Quanto alle prime, la Federazione richiamava l'obbligo di denuncia da parte delle imprese quando fosse stato possibile stabilire che sia il contraente che il beneficiario erano ebrei.

Quanto alle seconde, la Federazione sottolineava l'obbligo di denuncia e il divieto di pagamento, in attesa del decreto di confisca, quando il beneficiario fosse risultato ebreo.

Sulla base di queste indicazioni, la questione del diritto o meno delle Autorità di Salò di esercitare il potere di riscatto in luogo del contraente era rimasta sostanzialmente incerta, tanto che nel marzo del 1945 – e cioè a pochi giorni dalla fine della tragedia – l'Egeli si lamentava formalmente con il Ministero delle finanze della Repubblica sociale italiana dell'atteggiamento non collaborativo assunto dalle imprese di assicurazione e, specialmente, dalle Assicurazioni generali e dalla RAS, sollecitando una conferma ufficiale del fatto che “il riscatto può essere effettuato anche dall'Egeli nell'interesse dello Stato e che la confisca delle polizze comprende anche la facoltà di riscatto”¹.

Da un'altra lettera dell'Egeli della fine di marzo del 1945² si apprende, inoltre, che a una richiesta di riscatto dell'Ente, l'Agenzia generale di Milano delle Assicurazioni generali ancora eccepiva che, sulla base della citata circolare della Federazione n. 2442/37 del 1944 (la citazione è tratta dalla lettera dell'Egeli) “le imprese assicuratrici sarebbero tenute a denunciare le somme dovute ad ebrei in seguito all'esercizio di diritto di riscatto da parte degli stessi, per la confisca delle somme stesse; col che, sarebbe da escludere che, in caso di confisca di polizze vita per le quali l'ebreo assicurato non abbia chiesto già in precedenza il riscatto, l'Egeli per conto del Demanio dello Stato abbia diritto di operare il riscatto e di incassare il valore relativo”.

Non sembra arbitrario concludere, allora, che il fenomeno dell'espropriazione forzosa degli ebrei nel settore delle assicurazioni non ha conosciuto nel nostro Paese quei picchi che si sono registrati, invece, in Germania e nei territori direttamente soggetti all'occupazione tedesca.

¹ ACS, MF, *SBE*, b. 13, fasc. 5, lettera dell'Egeli al ministro delle Finanze in data 8 marzo 1945.

² *Ibid.*, lettera dell'Egeli all'Agenzia generale di Milano delle Assicurazioni generali in data 28 marzo 1945.

